

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

**SEZIONE SECONDA TER – R.G. N. 1336/2020**

**SUNTO DEGLI ATTI PROCESSUALI AI FINI DELLA INTEGRAZIONE DEL  
CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

nell'interesse della Dottor **BIAGIO ZIZZARI** nato a Galatina (LE) il 15 giugno 1967, CF. ZZZBGI67H15D862Z, residente in Mira (VE) alla Via Conegliano n. 11, rappresentato e difeso dall'Avvocato Agnese Casillo del Foro di Roma (C.F. CSLGNS78H67F839C) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Tibullo n. 10 (pec [agneseccasillo@ordineavvocatiroma.org](mailto:agneseccasillo@ordineavvocatiroma.org), fax +390683394501 cui chiede di inviare le comunicazioni di rito) giusta procura alle liti versata in atti

**CONTRO**

l'**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore, quale legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via del Giorgione, 106, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**E NEI CONFRONTI**

della Dottoressa **STEFANIA NASTA**, controinteressata, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio D'Agostino, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla Via Tirso n. 90, pec [avvantoniiodagostino@legalmail.it](mailto:avvantoniiodagostino@legalmail.it)

**PER L'ANNULLAMENTO**

degli atti analiticamente indicati nel ricorso introduttivo del giudizio e nei due successivi ricorsi per motivi aggiunti, cui per brevità si rinvia.

**PREMESSO CHE**

Con ordinanza n. 02381/2022 reg. prov. pres. resa nel giudizio R.G. n. 1336/2020 in data 4 aprile 2022 e comunicata in data 7 aprile 2022, l'Ecc.mo Tar Lazio, Sezione seconda Ter – letto il ricorso introduttivo del giudizio nonché i ricorsi per motivi aggiunti presentati in data 4 giugno 2021 e in data 15 ottobre 2021 – rilevava la necessità di “*disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe e ai successivi motivi aggiunti*,”

*all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversa graduatoria", ordinando alla parte ricorrente di procedere al suddetto incumbente nei termini perentori indicati nel citato decreto.*

A tanto provvede la scrivente difesa procedendo di seguito a riassumere il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e dei due ricorsi per motivi aggiunti presentati nell'interesse della parte ricorrente.

### **RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO R.G. N. 1336/2020**

Con ricorso notificato il 12 febbraio 2020 il Dottor Biagio Zizzari impugnava il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 146687/2010, del 29 ottobre 2010, e i successivi atti della procedura concorsuale, nonché il verbale del 26 novembre 2019, data in cui ha sostenuto l'esame risultando non idoneo.

Prima della proposizione del ricorso il ricorrente aveva altresì richiesto di poter accedere ad alcuni atti della procedura per poter meglio curare e difendere in giudizio la propria posizione; in riscontro a tale istanza l'Agenzia disponeva il differimento dell'accesso alla conclusione della procedura concorsuale; anche il provvedimento di differimento era impugnato in sede di ricorso principale.

Nell'esposizione dei fatti era ricostruita l'articolata storia del concorso, durato oltre 10 anni, in relazione al quale si annoverano due sentenze del Consiglio di Stato ed una della Corte Costituzionale, ed era altresì sinteticamente esposta la carriera del ricorrente, svolta per oltre 25 anni nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

Si riportano di seguito in sintesi i motivi di ricorso, tralasciando quelli relativi all'esercizio del diritto di accesso, essendosi la relativa fase processuale conclusa con il riconoscimento del diritto di accedere ai documenti richiesti da parte del Giudice adito e con la consegna degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate:

**1) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 35, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della**

**Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Eccesso di potere per violazione del principio di celerità di espletamento delle procedure concorsuali. Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità nello svolgimento delle procedure selettive. Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti.**

La scelta di revocare le Sottocommissioni, istituite nel 2016 con il compito di adiuvare la Commissione principale nell'espletamento delle prove, ha determinato un'anomala dilatazione dei tempi processuali, favorendo i candidati chiamati a sostenere la prova anche due anni dopo l'avvio della fase dei colloqui.

La ripetizione delle domande e la presenza di *forum* e gruppi sui *social network* in cui sono state raccolte e catalogate le domande aveva favorito ulteriormente i concorrenti chiamati a sostenere l'esame a notevole distanza di tempo dai primi convocati.

Tale scelta aveva dunque inciso sui principi di celerità di svolgimento delle procedure concorsuali e di *par condicio* tra i concorrenti.

**2) Eccesso di potere per violazione dei criteri di valutazione indicati nel bando. Valutazione dei titoli secondo criteri difformi da quelli di cui al punto 7 del bando. Mancata valutazione delle attitudini professionali. Eccesso di potere per violazione del giudicato.**

Richiamando le previsioni del bando e le indicazioni rinvenibili nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 4641 del 2015 e n. 5522 del 2018, era evidenziato come, a fronte di una valutazione dei titoli che avrebbe potuto portare all'attribuzione di un massimo di 100 punti al ricorrente ne risultano attribuiti soltanto 1,47, con evidente sovvertimento del criterio numerico previsto dal bando e della logica di una valutazione articolata in frazioni di 100.

Inoltre, le modalità di espletamento della prova orale avevano di fatto annichilito la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, che in base al bando avrebbe dovuto interessare la prima fase dei colloqui, essendo altresì prevista dalle disposizioni normative che regolano l'accesso alla dirigenza pubblica.

**3) Eccesso di potere per mancata, effettiva, integrazione della commissione con un esperto di *Public Management*; mancato e/o insufficiente svolgimento della prima fase della prova orale; mancata valutazione delle attitudini professionali. Eccesso di potere per travisamento delle disposizioni e delle finalità enunciate nel bando di concorso. Violazione di legge in relazione agli articoli 35, comma 3, lettera b), 19, comma 1, e 28-**

**bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.**

Nel ricorso era evidenziato come il Prof. Renato Ruffini, nominato ad integrare la Commissione d'esame in qualità di esperto di *public management*, non abbia mai partecipato in concreto alla valutazione dei candidati.

L'assenza di un effettivo contributo dell'esperto nella prescritta valutazione delle attitudini manageriali aveva di fatto eluso le previsioni del bando e le precise prescrizioni normative che impongono e rendono vincolante tale valutazione ai fini dell'accesso alla dirigenza ed al conferimento degli incarichi dirigenziali.

In base a tali tre motivi si rassegnavano le seguenti conclusioni:

*1. “in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti innanzi analiticamente indicati nei limiti esplicitati nei motivi di impugnazione azzerando l'operato della commissione esaminatrice, affinché questa si conformi alle disposizioni normative, alle prescrizioni del bando ed al duplice giudicato intervenuto a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4641 del 2015 e 5522 del 2018 con conseguente diritto del ricorrente di essere valutata secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso e, per l'effetto,*

*2. condannare l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, quale legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di giudizio ex D.M. n. 55 del 2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e IVA come per legge, sia in relazione all'istanza di accesso agli atti che alla fase di merito del presente giudizio, con espressa riserva di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi”.*

#### **MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 4 GIUGNO 2021**

Facendo seguito all'ordinanza del TAR Lazio Roma, Sezione II-ter R.G. n. 293/2021 dell'8 gennaio 2021, che ha riconosciuto la fondatezza dell'istanza di accesso formulata dal ricorrente ed annullato il differimento disposto dall'Amministrazione resistente, l'Agenzia delle entrate trasmetteva il 15 marzo 2021 soltanto in parte i documenti richiesti, rifiutando di esibire e consentire la copia dei documenti relativi ai criteri stabiliti dalla Commissione per la valutazione della prova orale e della documentazione afferente il lavoro del Prof. Renato Ruffini, membro della Commissione esperto di *public management*, che pure erano stati chiesti dal ricorrente e che l'adito TAR ha ripetutamente riconosciuto come spettanti ed ostensibili.

I documenti acquisiti erano impugnati per i seguenti motivi.

**1) Sulle schede di valutazione e sui criteri di valutazione da esse evincibili. Violazione dell'articolo 8 del bando per aver la Commissione attribuito alla valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziale un punteggio irrilevante ai fini del superamento del concorso. Eccesso di potere per sviamento. Violazione di legge in relazione l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Motivazione illogica, incongruente ed errata. Eccesso di potere per sviamento per aver deciso la Commissione di assegnare un punteggio rientrante nella valutazione complessiva anche per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere e dell'informatica, di cui doveva limitarsi ad accertare la conoscenza tramite esperti esterni.**

I criteri definiti dalla Commissione per la valutazione della prova orale risultano illogici e tali da conferire rilevanza esclusivamente alla seconda fase del colloquio incentrata sulle tre domande tecniche, rendendo del tutto irrilevante ai fini del superamento del concorso la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

La Commissione, infatti aveva attribuito soltanto 20 punti su 100 per la valutazione delle suddette attitudini, mentre ben 76 punti erano stati dedicati alla seconda fase del colloquio e i restanti 4, ripartiti fino a 2 per la conoscenza dell'informatica e fino a 2 per la conoscenza della lingua straniera.

Per superare il concorso, dunque, sarebbe stata sufficiente la sola valutazione della seconda parte dell'esame, ossia quella relativa alle domande sulle materie oggetto di concorso, anche senza la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e ciò in spregio al bando, che prevede l'articolazione del colloquio in due fasi, nonché delle disposizioni di legge e regolamentari che rendono obbligatoria la valutazione dell'attitudine manageriale di quanti aspirano ad assumere funzioni dirigenziali.

Nel ricorso per motivi aggiunti erano indicati casi concreti di candidati che hanno superato la prova anche ottenendo il punteggio di zero alla valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e casi concreti di candidati che avevano superato il concorso con una valutazione di insufficienza su tale aspetto (meno di 12 punti su 20).

Inoltre, la scelta della Commissioni di attribuire fino a 4 punti complessivi per la valutazione relativa alla conoscenza degli strumenti informatici e di una seconda lingua comunitaria aveva consentito di superare il concorso a candidati che non avrebbero raggiunto il punteggio minimo di 70 senza i punti aggiuntivi attribuiti per le suddette materie.

Così operando la Commissione aveva da un lato violato il bando che prevede che debba limitarsi a valutare la conoscenza delle materie in argomento (dunque con una valutazione del tipo Sì/No) e dall'altro consentito di superare il concorso a candidati attestatisi al di sotto del livello minimo di 70 punti previsto dal bando. Nel ricorso per motivi aggiunti erano esposti molti casi in cui ciò è effettivamente avvenuto.

Risultano inoltre casi di concorrenti utilmente collocati in graduatoria che hanno ricevuto una valutazione di “non adeguato” per la conoscenza della lingua comunitaria, esito che non dovrebbe verificarsi in presenza di una valutazione del tipo Sì/No, laddove il No non dovrebbe consentire di superare la prova.

**2. Mancata valutazione delle attitudini manageriali. Mancata formulazione di domande tecniche, mancata applicazione della metodologia asseritamente elaborata da un esperto esterno per la valutazione delle attitudini dirigenziali. Eccesso di potere per impossibilità di ricostruire l'iter logico alla base della valutazione e di verificare quanto riferito dal candidato in sede di esame. Nullità per difetto assoluto di motivazione. Motivazione incongrua, non intellegibile, apparente. Eccesso di potere per sviamento per aver la Commissione valutato in modo arbitrario l'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.**

L'assenza di qualsivoglia domanda volta ad accertare le attitudini allo svolgimento delle mansioni dirigenziali rende di fatto incomprensibile come la Commissione abbia potuto esprimere il proprio giudizio al riguardo.

Per tutti i candidati nella scheda di valutazione è riportata esclusivamente la formula: “*Il candidato espone il proprio percorso formativo e professionale, secondo quanto previsto al punto 8.3 del bando*”.

Risulta dunque impossibile comprendere come la Commissione, senza formulare domande, abbia potuto valutare le: “COMPETENZE REALIZZATIVE”, “COMPETENZE RELAZIONALI” e “CAPACITÀ GESTIONE RESPONSABILITÀ” (così nel testo delle

schede), attribuendo a ciascuna di tali voci un punteggio numerico.

Si tratta all'evidenza di aspetti della valutazione che presuppongono l'osservazione sul campo dei comportamenti del candidato e la formulazione di quesiti tecnici specifici. Nulla di tutto ciò è stato svolto né risulta agli atti della Commissioni.

Né le relative informazioni possono essere desunte dai *curricula* dei concorrenti allegati alla domanda di partecipazione, che risalgono al oltre 10 anni prima dell'espletamento della prova e, comunque, non sono significativi per la valutazione attitudinale.

Infine, in assenza di verbalizzazione o di registrazione non è dato sapere se il candidato abbia riferito fedelmente il proprio percorso professionale.

La valutazione delle attitudini allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, dunque, appare stereotipata e costruita a tavolino; ad esempio al ricorrente sono stati attribuiti 14 punti, a dispetto degli incarichi ricoperti, mentre ad altri candidati che hanno sostenuto l'esame nella stessa giornata, ne sono stati attribuiti punteggi maggiori, benché i rispettivi percorsi professionale non siano comparabili con quello del ricorrente.

**3. Sui criteri di valutazione della seconda fase della prova orale. Eccesso di potere per sviamento, impossibilità di ricostruire la valutazione eseguita rispetto alle domande formulate ed alle risposte ricevute a causa dell'accorpamento dei giudizi per le tre domande tecniche. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione incongrua, non intellegibile. Eccesso di potere per sviamento.**

La Commissione, nella seconda fase del colloquio ha inteso valutare cumulativamente per le tre domande tecniche poste, le voci "Correttezza della risposta", "Completezza delle argomentazioni", "Capacità di approfondimento ed elaborazione".

L'espressione di un voto unico per tre domande su tre argomenti diversi è logicamente scorretto perché impedisce di comprendere la valutazione riportata per ciascuna delle domande poste.

Un unico punteggio numerico complessivo, non per singola domanda o materia, non consente altresì di ricostruire l'*iter* logico seguito dalla Commissione nella valutazione della seconda prova, né al candidato di comprendere su quali argomenti e per quali aspetti sarebbe stato necessario un maggior approfondimento o maggior precisione.

Occorre inoltre considerare che il concorso in esame è un concorso per titoli ed esame orale,

non sono dunque previste prove scritte della cui correzione viene lasciata traccia sugli elaborati, e per le quali, anche in presenza di un voto numerico è possibile verificare *ex post*, tramite l'elaborato, le correzioni della Commissione e la rispondenza del voto rispetto ai criteri predefiniti. Solo per i concorsi con prova scritta vale, infatti, l'insegnamento costante della giurisprudenza amministrativa circa la sufficienza del voto numerico perché tramite il confronto tra prova scritta, punteggio e criteri di correzione predeterminati è possibile ricostruire l'*iter* logico seguito dalla Commissione e dunque la motivazione a base del giudizio di idoneità o inidoneità.

Le valutazioni espresse risultano pertanto affette da difetto di motivazione, in violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che impone l'obbligo di motivazione anche per le prove concorsuali.

**4. Sulla nota del 26 novembre 2018 del Direttore dell'Agenzia delle entrate con cui si chiede al Presidente di considerare concluso il lavoro delle sotto-commissioni e sulla correlata risposta del Presidente del 18 dicembre. Incompetenza. Violazione di legge in relazione agli articoli 9 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497. Eccesso di potere per sviamento e per consapevole e volontaria violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione irragionevole, contraddittoria e incongrua rispetto alle circostanze di fatto.**

La scelta di considerare concluso il lavoro delle Sotto-commissioni con la valutazione dei titoli è stata effettuata dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e non dal Presidente della Commissione; tanto si evince dalla nota a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 316054 del 26 novembre 2018 e dalla conseguente presa d'atto del Presidente della Commissione del 18 dicembre 2018.

In tal modo è stato sovvertito l'ordine della competenza circa la direzione ed il coordinamento del lavoro della Commissione con un'indebita invasione di campo da parte del Direttore dell'Agenzia.

La Commissione è, infatti, un organo tecnico dell'amministrazione a cui deve essere riconosciuta massima autonomia organizzativa e di giudizio; la direzione dei lavori della Commissione e delle Sotto-commissioni spetta poi in via esclusiva al Presidente: solo questi può, in piena autonomia e terzietà rispetto all'Amministrazione che lo ha nominato,



organizzare e ripartire il lavoro e stabilire se e quando considerarne conclusi i lavori.

Inoltre, le giustificazioni addotte dal Direttore per disporre la cessazione dei lavori delle Sotto-commissioni risultano illogiche, non veritiere e disancorate dalla realtà amministrativa dell'Agenzia.

Tali vizi nella gestione della procedura concorsuale hanno determinato un'eccessiva ed ingiustificata dilatazione dei tempi della procedura stessa, durata ben undici anni, di cui oltre tre per la sola prova orale, con conseguente enorme disparità di trattamento tra i concorrenti, chiamati a sostenere la prova concorsuale ad oltre due anni di distanza gli uni dagli altri.

**5. Violazione di legge in relazione all'articolo 9, comma 5, e 10 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 per aver sostituito i componenti della Commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove. Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti.**

Con 7 successivi provvedimenti è stata progressivamente cambiata la composizione della Commissione d'esame, facendo diventare membri effettivi quelli che erano supplenti, e sostituendo addirittura in corso i membri effettivi con commissari subentranti, con diversa provenienza e formazione rispetto ai sostituiti.

Tale *modus operandi* dell'Agenzia risulta evidentemente violativo dell'articolo 9, comma 5, del d.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui "*possono essere nominati in via definitiva i supplenti, tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione." Il Legislatore, dunque, si è premurato di specificare, in primo luogo, che la nomina dei supplenti deve essere effettuata IN VIA DEFINITIVA sicché la Commissione non può successivamente variare (nessun altro senso logico può essere attribuito alla locuzione in via definitiva) e, in secondo luogo, che i supplenti devono fin dall'inizio essere specificamente individuati rispetto al presidente ed ai singoli componenti e quindi non genericamente.*

Le modifiche intervenute hanno inoltre riverberato i propri effetti sulla parità di trattamento dei candidati essendone risultato un trattamento di maggior favore di quanti sono stati chiamati a sostenere la prova dopo il mese di luglio 2020.

Ove risulti comprovato che la Commissione da luglio 2020 ha iniziato ad adottare criteri diversi e più favorevoli ai concorrenti nella valutazione della prova orale è stato chiesto al TAR di dichiarare il voto ottenuto dal Dottor Zizzari, pari a 59,26 e dunque molto prossimo

al minimo per considerare superata la prova orale, pari a 70,00, equivalente al voto minimo necessario ad essere utilmente inserita in graduatoria tra i vincitori.

**6. Sulla relazione circa le ragioni che non consentono il rispetto del termine semestrale di conclusione del concorso, predisposta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. n. 487 del 1994. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione incongrua, omissiva e non conseguente. Eccesso di potere per violazione consapevole dei principi di celerità di espletamento delle procedure concorsuali e di parità di trattamento tra i concorrenti.**

La relazione del 19 giugno 2019 (non protocollata) con cui la Commissione, ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, ha giustificato all'Agenzia ed al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le ragioni dell'inosservanza del termine semestrale di conclusione della procedura concorsuale è affetta da motivazione contraddittoria, illogica e tautologica.

L'unica ragione addotta per giustificare il superamento del termine semestrale è l'elevato numero dei concorrenti, affermazione di palmare ovvietà; per converso, non si fa riferimento alla scelta di considerare concluso il lavoro delle Sottocommissioni con la sola valutazione dei titoli, fase già conclusa da tre anni e sei mesi alla data di avvio della fase selettiva.

Inoltre dalle stesse affermazioni della Commissione circa la programmazione dei lavori risulta evidente quanto sia stata irrazionale la scelta di considerare concluso il lavoro delle Sotto-commissioni con l'esame dei titoli, atteso che con le Sotto-commissioni attive si sarebbe potuto portare a termine l'esame dei candidati in meno di quattro mesi, peraltro con sedute d'esame in soli tre giorni lavorativi su cinque.

Anche in questo caso si tratta di un documento privo di motivazione e omissivo in cui non si dà conto delle ragioni poste alla base della patente disparità di trattamento tra i candidati.

**7. Sui criteri individuati per la valutazione dei titoli. Valutazione illogica, eccessivamente stringente al fine di rendere irrilevante il concorso dei titoli nella valutazione complessiva del candidato. Eccesso di potere per sviamento. Indebita trasformazione di un concorso per titoli ed esame in un concorso per esame. Eccesso di potere per travisamento degli articoli 7 e 10 del bando. Definizione abusiva ed illogica degli aspetti rilevanti ai fini del "Giudizio globale sul profilo culturale e professionale"**

**dei candidati. Difetto assoluto di motivazione; motivazione incongrua e illogica. Eccesso di potere per evidente disparità di trattamento da parte delle Sottocommissioni nella valutazione dei titoli.**

Il bando ha previsto i punteggi massimi da attribuire ai titoli, stabilendo altresì che la valutazione sia espressa in duecentesimi, tuttavia la Commissione ha autonomamente fissato criteri di valutazione insensatamente bassi e tali per cui risulta oggettivamente impossibile raggiungere il massimo in tutte le categorie prese in considerazione.

Inoltre, la Commissione, pur disponendo di un punteggio massimo pari a 100 per valutare i titoli, ha inopinatamente inteso arrivare ad articolare la valutazione fino ai millesimi di punto (0,001), scelta priva di qualsivoglia sostrato logico e matematico, atteso che una valutazione su 100 punti con variazioni per unità consente un'adeguata e completa articolazione dei punteggi.

Risulta evidente, dunque, che la Commissione nel fissare i criteri di valutazione dei titoli ha inteso svilire il rilievo degli stessi ai fini della valutazione complessiva dei candidati, in aperta violazione degli articoli 7 e 10 del bando che attribuiscono invece pari importanza e rilevanza ai titoli ed alla prova orale.

Inoltre il criterio individuato dalla Commissione per la valutazione di cui alla lettera f) dell'articolo 7 del bando relativamente al "*giudizio globale sul profilo culturale e professionale*" è sia frutto di un'interpretazione "cervellotica" sia vago ed indefinito, così da lasciare un margine di discrezionalità talmente ampio da sfociare nell'arbitrio.

In base a tali motivi sono state rassegnate le seguenti conclusioni:

- 1) *“in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati come testualmente trascritti in epigrafe;*
- 2) *per l'effetto di quanto richiesto, accertare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente ed il contestuale diritto del ricorrente ad essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso;*
- 3) *ordinare all'Agenzia di depositare una relazione in cui sono riportati per ciascuna seduta il numero di presenti e quello dei promossi, in modo da consentire di dimostrare che le modifiche della Commissione di luglio e di settembre 2020 hanno comportato un sensibile aumento della percentuale degli idonei rispetto ai presenti;*

4) *sulla base della relazione di cui al punto precedente, dichiarare che il voto ottenuto dal Dottor Biagio Zizzari, pari a 59,26, equivale al voto minimo necessario ad essere utilmente inserita in graduatoria tra i vincitori;*

5) *condannare l'amministrazione resistente alle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA e IVA come per legge”.*

#### **MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 15 OTTOBRE 2021**

Con i motivi aggiunti presentati il 15 ottobre 2021 è stato impugnato il provvedimento a firma del Direttore dell’Agenzia delle entrate nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, recante approvazione della graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento) e della graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 2 luglio 2021, i relativi atti di rettifica, nonché i documenti già oggetto di istanza di accesso agli atti e della menzionata ordinanza del TAR Lazio, sezione II-Ter n. 14185 del 31 dicembre 2020, resi disponibili dall’Agenzia soltanto il 22 settembre 2021.

Il ricorso per motivi aggiunti contiene anche domanda di risarcimento dei danni.

I motivi di impugnativa sono in sintesi i seguenti:

**1. Sui criteri di attribuzione del punteggio per la valutazione della prova orale. Eccesso di potere per incongruità, illogicità e irrazionalità. Violazione di legge in relazione all’art. 5, comma 2, del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272. Difetto assoluto di motivazione.**

La Commissione ha fissato per ben quattro volte i criteri di valutazione della prova orale, in ciascuno dei casi cambiando alcuni aspetti significativi.

Con l’ultimo verbale n. 64 del 3 dicembre 2018 la Commissione, a differenza di quanto precedentemente stabilito, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, ha deciso di non utilizzare più l’archivio di 900 domande che la stessa aveva già elaborato, ma di predisporre all’inizio di ogni seduta un numero di domande pari al numero di candidati aumentato di due (il che significa che le domande sono state elaborate dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati presenti) e di non seguire più il criterio di estrazione randomica delle domande da porre, che invece era stato indicato nei precedenti tre verbali.

Inoltre dalla lettura dei criteri risulta confermato il totale sbilanciamento della prova sulla

seconda fase del colloquio, già evidenziato nei motivi n. 1 e 2 del primo ricorso per motivi aggiunti.

Risulta altresì confermato che il punteggio attribuito all'attitudine alle funzioni manageriali è stato utilizzato in modo strumentale per articolare la graduatoria in base all'equità cerebrina della Commissione, non risultando tale punteggio ancorato ad alcun criterio oggettivo.

In merito alla seconda fase del colloquio occorre considerare che la Commissione ha deciso di accorpate le materie oggetto della prova tecnica in tre insiemi composti in base alle percentuali di riparto per materia fissate nell'allegato al verbale n. 64 del 2018; da tale allegato risulta che nella prima urna erano presenti per il 100% domande di diritto tributario e nella seconda urna erano presenti per il 65% domande in tema di "*Ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle entrate*", sicché oltre la metà delle domande ha riguardato materie di stretta conoscenza dei candidati di provenienza dell'Agenzia stessa.

A ciò si aggiunga che, alla richiesta di acquisire i *curricula* dei membri della Commissione, l'Agenzia ha risposto che tali *curricula* non sono agli atti né sono stati mai acquisiti. Da ricerche eseguite tramite *internet* è emerso che né il Presidente Felice Saverio Mannino, né il Presidente supplente Aldo Fiale né la componente della Commissione Dottorssa Matilde Farina, abbiano competenze specialistiche in materia di diritto tributario, sicché la predisposizione ed il riscontro della correttezza della maggior parte delle domande formulate dalla Commissione è stata all'evidenza rimessa ai Commissari di provenienza interna dell'Amministrazione, i quali hanno, dunque, assunto un ruolo determinante nella valutazione della prova concorsuale in considerazione dell'assoluta prevalenza accordata alla fase di colloquio volta all'accertamento della preparazione tecnico professionale del candidato. Dalla documentazione acquisita è risultato confermato che la Commissione ha inteso esprimere un voto unico per i tre quesiti tecnici, senza distinguere la valutazione per singolo quesito.

Inoltre il punteggio da attribuire agli aspetti oggetto di osservazione e valutazione è espresso soltanto nell'ammontare massimo ("*fino a xx punti*") e senza che al numero corrisponda un giudizio verbale.

Pertanto il sistema di valutazione adottato dalla Commissione per la seconda fase del colloquio è illegittimo per difetto di motivazione, sotto tre ulteriori aspetti: perché non

consente di riferire la valutazione alle singole domande estratte dal candidato; perché non indica i criteri di gradazione dei voti numerici rispetto al punteggio massimo (come invece stranamente la Commissione ha fatto per la valutazione della lingua straniera e dell'informatica) e perché infine non ricollega alcun giudizio in termini verbali ai voti numerici delle quattro categorie oggetto di valutazione.

**2. Assenza di qualsivoglia metodologia per la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. Violazione dell'articolo 8.3 del bando. Eccesso di potere per arbitrarietà delle valutazioni della Commissione. Difetto di motivazione.**

Dalla documentazione acquisita dopo la conclusione del concorso è emerso che non è stata elaborata alcuna metodologia per la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Agli atti della Commissione risulta infatti soltanto una presentazione di sole otto *slide* (di cui una per il titolo) che è stata allegata al verbale n. 59 del 15 settembre 2016, priva di qualsiasi riferimento al Professor Renato Ruffini.

In tale verbale si legge che “il professor Ruffini presenta ed espone una relazione avene ad oggetto linee guida per la gestione da parte della Commissione e delle Sottocommissioni della prima parte di colloquio. La predetta relazione viene depositata agli atti della Commissione”.

Tuttavia agli atti non risulta alcuna relazione. Quanto poi potesse essere stata accurata tale relazione, lo si ricava dalla durata stessa della riunione della Commissione, che risulta iniziata alle ore 14:00 e conclusa alle ore 14:30.

Va rilevato che il Professor Ruffini, pur essendo membro della Commissione non firma il suddetto verbale, né tutti quelli successivi in cui risultano i suoi interventi.

La presentazione agli atti della Commissione inoltre fa riferimento alle “risposte” dei candidati, ai quali però la Commissione non ha mai posto alcuna domanda nella prima fase del colloquio.

È bene evidenziare che in nessun successivo verbale si farà più riferimento alla relazione né alla metodologia elaborata dal Professor Ruffini. D'altronde il criterio stesso di valutazione adottato, che si basa sull'osservazione dei comportamenti nel loro esplicitarsi e dunque di un percorso diacronico, non si presta affatto ad una valutazione da effettuarsi in sede di esame

basandosi sulla sola esposizione del percorso professionale del candidato.

Nel verbale n. 166 del 19 dicembre 2019, si fa nuovamente riferimento al Professor Ruffini nei seguenti termini: “*nell’occasione prende la parola il prof. Ruffini, il quale rileva, con riferimento al profilo di sua competenza, che dalla sua osservazione diretta i colloqui effettuati hanno seguito la procedura definita nella fase preparatoria, in conformità ai corretti principi di selezione del personale dirigenziale*”.

La Commissione a quella data aveva già svolto esami per oltre undici mesi (erano già state a quella data svolte 99 sedute e convocati ben 2.829 candidati) ed erano già stati notificati all’Amministrazione numerosi ricorsi in cui si sosteneva appunto l’assenza di criteri oggettivi per la valutazione della prima fase del colloquio e la mancata formulazione di domande tecniche circa la valutazione delle attitudini manageriali (aspetto evidenziato anche da codesto TAR con l’ordinanza n. 4468 del 3 luglio 2019) elementi che dimostrano come le presunte affermazioni dell’esperto esterno non siano altro che una *excusatio non petita*, probabilmente sollecitata dalla Commissione per “giustificare” *ex post* il proprio operato.

Difatti, non sono indicate le sedute a cui avrebbe assistito il Professore, né come era composta la Commissione allorquando egli ne avrebbe osservato l’operato; al riguardo si rileva, inoltre, che in nessuno dei verbali delle sedute d’esame risulta la presenza del professor Ruffini, né lo stesso è presente tra i visitatori ammessi ad assistere alla seduta del 18 dicembre 2019, in cui ha sostenuto la prova il ricorrente.

Risulta inoltre, che la maggior parte dei membri della Commissione non ha mai assistito ad alcuna presentazione o relazione del Professor Ruffini, né lo ha mai incontrato; due Commissari supplenti invece lo avrebbero incontrato soltanto dopo aver partecipato per oltre un anno alle sedute d’esame.

**3. Sulla graduatoria: violazione di legge in relazione agli articoli 9, comma 5 e 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Eccesso di potere per violazione del principio di *par condicio* tra i concorrenti, espressione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.**

Gli esiti del concorso confermano inequivocabilmente la disparità di trattamento tra i candidati e l’enorme vantaggio competitivo di cui hanno goduto quanti sono stati chiamati a sostenere l’esame a partire da luglio 2020.

La graduatoria finale di merito in particolare testimonia quanto siano stati avvantaggiati i candidati chiamati a sostenere per ultimi gli esami, ossia quelli il cui cognome inizia con la lettera M, che occupano ben 26 delle prime 100 posizioni della graduatoria di merito e 36 posizioni rispetto alle prime 172 (pari al numero dei posti messi a concorso detratti i 3 riservati alla Direzione Provinciale di Bolzano). Dunque i concorrenti il cui cognome inizia per M, che hanno sostenuto gli esami nei mesi di aprile e maggio 2021, e cioè diciotto mesi dopo il ricorrente, rappresentano il 26% rispetto alle prime 100 posizioni della graduatoria finale di merito ed il 21% dei vincitori del concorso (36 su 172).

Anche le ripetute modifiche della Commissione hanno apportato vantaggio ai concorrenti convocati dal 1° settembre 2020 in poi. Difatti soltanto il 27% dei vincitori proviene da candidati convocati nel periodo che va da febbraio 2018 a luglio 2020 (dalla lettera N a Bortolot), che rappresentano circa la metà dei candidati complessivi; il che significa che la restante metà dei candidati ha espresso il 73% dei vincitori, risultato che non può essere attribuito soltanto al caso.

#### **4. Richiesta di risarcimento del danno**

Nel ricorso per motivi aggiunti è formulata richiesta di risarcimento del danno economico patito dal Dottor Zizzari, pari alla differenza tra la retribuzione annua lorda attualmente percepita e la retribuzione annua lorda che lo stesso avrebbe percepito come dirigente di seconda fascia dell’Agenzia delle entrate collocato all’ultimo livello stipendiale, moltiplicato per il numero di mesi e di anni intercorrenti tra la data di immissione in ruolo dei vincitori del concorso e quella presumibile di pensionamento, considerando l’attuale età pensionabile di 65 anni.

Il calcolo così sviluppato porta a quantificare il danno economico subito dal ricorrente in euro 244.109,25, e ciò senza considerare le minori ritenute previdenziali che andranno ad inficiare l’ammontare della pensione del ricorrente ed il danno alla carriera.

In base a tali motivi sono state rassegnate le seguenti conclusioni:

- 1. “in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti annullare i provvedimenti impugnati come testualmente trascritti in epigrafe”;*
- 2. accogliere tutte le altre domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio e co il successivo ricorso per motivi aggiunti depositato il 25 marzo 2021;*



3. *per l'effetto di quanto richiesto, accertare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente ed il contestuale diritto del ricorrente ad essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso;*

4. *qualora codesto TAR decidesse di non annullare la graduatoria a seguito dell'intervenuta immissione in ruolo dei vincitori, condannare l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del Dottor Biagio Zizzari della complessiva somma di € 244.109,25 a titolo di risarcimento del danno per i motivi innanzi esposti o in subordine, nella misura che codesto Ecc.mo Collegio valuterà in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge;*

5. *condannare l'amministrazione resistente alle spese, competenze professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e IVA come per legge”.*

Roma, lì 14 Aprile 2022

Avvocato Agnese Casillo